

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **59/1990** (ECLI:IT:COST:1990:59)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **18/01/1990**; Decisione del **31/01/1990**

Deposito del **02/02/1990**; Pubblicazione in G. U. **14/02/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15009**

Atti decisi:

N. 59

## ORDINANZA 31 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 738 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso con ricorso del notaio Mengacci dott.ssa Maria per la S.r.l. "M.T. Metalmeccanica Tavernelle", iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento camerale, instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una delibera societaria, il giudice relatore, con ordinanza in data 25 maggio 1989 (r.o. n. 476 del 1989), ha sollevato in riferimento all'art. 97 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 738 del codice di procedura civile nella parte in cui, consentendo un controllo di "mera legittimità" delle delibere societarie, risulterebbe del tutto inutile a garantire l'effettiva "liceità dell'affare" e quindi il buon andamento, in senso sostanziale, dell'amministrazione giudiziaria;

che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dei controlli sulle delibere societarie, dovrebbe essere dichiarata illegittima da questa Corte nella parte in cui non prevede: a) il giudice monocratico per le delibere minori; b) un breve termine a provvedere con conseguente formazione del silenzio-assenso; c) l'estensione del giudizio anche al merito delle delibere e la loro immediata efficacia ex lege; d) un solo visto da parte del pubblico ministero; e) il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico; f) l'omologazione delle delibere di assemblea ordinaria;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato rilevando, preliminarmente, che il giudice a quo, chiamato a riferire al collegio, in ordine all'istanza di omologazione, da una parte, difetterebbe di quei poteri decisori che lo legittimano a sollevare la questione di costituzionalità, e, dall'altra, non sarebbe tenuto ad applicare il denunciato art. 738 del codice di procedura civile che disciplina soltanto i poteri del Presidente, gli obblighi del cancelliere e l'ufficio del pubblico ministero;

che, peraltro, la questione risulterebbe comunque inammissibile, coinvolgendo scelte di merito rientranti nella esclusiva discrezionalità del legislatore.

Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori propri del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di giustificare - secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr. ordinanza n. 157 del 1989, sentenza n. 1104 del 1988, sentenza n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 738 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*